UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Decreto rettorale n. 2960

IL RETTORE

PRESO ATTO che con Regolamento (UE) N. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 20 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 maggio 2021, è stato istituito il Programma Erasmus+, per il periodo 2021-2027;

RILEVATO che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in possesso della Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore (*Erasmus Charter for Higher Education*) per gli anni 2021-2027, si candida annualmente per ricevere il finanziamento, da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, finalizzato alla partecipazione ad attività di mobilità studentesca ai fini di Studio e di *Traineeship*, nel quadro dell'Azione Chiave 131, destinata ad attività di mobilità studentesca verso Paesi aderenti al Programma;

CONSIDERATO che, dal 2024, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro partecipa anche all'azione extra europea del Programma Erasmus+ (Azione Chiave 171), destinata ad attività di mobilità studentesca verso e da Paesi terzi non associati al Programma;

RITENUTO opportuno, pertanto, aggiornare ed ampliare le disposizioni previste dal Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca Erasmus+, emanato con D.R. n. 4016 del 07/11/2024;

VISTA la proposta, elaborata ed approvata dalla Task Force Erasmus, nella seduta del 09 settembre u.s., di rivedere il Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca Erasmus+ attualmente vigente, relativamente ai seguenti aspetti:

- introduzione del parametro di 20 CFU riconoscibili per un trimestre di mobilità;
- ampliamento della mobilità da e verso Paesi Extra-UE con obblighi e adempimenti conseguenti;
- revisione stilistica del testo, in cui la sezione dedicata alla mobilità in ingresso si articola in maniera speculare rispetto a quella dedicata alla mobilità in uscita;
- ampliamento del glossario, relativo alla terminologia in uso nel Programma Erasmus+;
- migliore descrizione delle funzioni dei diversi organi e delle strutture competenti, distinguendo il livello di indirizzo e coordinamento dal livello di gestione amministrativa;
- introduzione di nuovo articolo finale che richiama il Regolamento UE n. 2021/817, la Guida al Programma, la Convenzione annuale con l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, i bandi e i regolamenti di Ateneo;

ACQUISITO il parere favorevole del S.A. e del Consiglio di Ammistrazione, rispettivamente nella riunione del 28 e del 29 settembre u.s.;

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
Centro Polifunzionale Studenti
Piazza Cesare Battisti 1 - 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714561
erasmus@uniba.it

SENTITO il Delegato del Rettore alle Attività di Sviluppo e Cooperazione Internazionale con i Paesi e le Istituzioni UE e al Programma Erasmus+, Prof. Giuseppe Morgese;

DELIBERA

Art.1

È emanato il Regolamento di Ateneo per la mobilità degli studenti Erasmus+ ai fini di studio e *traineeship* dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui all'Allegato A del presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore a partire dal Bando di mobilità studentesca Erasmus+ ai fini di Studio a.a. 2027/2028 e dal Bando di mobilità studentesca Erasmus+ *Traineeship* - Call 2026.

Art. 3

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Bari.

Bari, 05/10/2026

Il RETTORE
F.to Prof. Roberto BELLOTTI

Allegato A: Regolamento di Ateneo per la mobilità degli studenti Erasmus+ ai fini di Studio e *Traineeship.*

Oggetto: Decreto di emanazione Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca Erasmus+ ai fini di Studio e Traineeship

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
Centro Polifunzionale Studenti
Piazza Cesare Battisti 1 - 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714561
erasmus@uniba.it

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA ERASMUS+ AI FINI DI STUDIO E TRAINEESHIP

SEZIONE I
PARTE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro riconosce nella promozione della dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento, della ricerca scientifica e della formazione professionale uno degli strumenti fondamentali per la costruzione di uno "Spazio Europeo e Internazionale dell'Istruzione Superiore" (*European Education Area – EEA*).

2. Coerentemente con i principi richiamati a preambolo dello Statuto, l'Università riconosce nella mobilità internazionale degli studenti uno dei mezzi privilegiati attraverso cui rendere operativa la realizzazione del predetto "Spazio Europeo".

3. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro sostiene il principio del pieno riconoscimento accademico delle attività svolte all'estero, come richiamato altresì nel Regolamento Didattico di Ateneo.

4. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, coerentemente con le politiche europee nell'ambito della mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento (Azione Chiave 1 del Programma Erasmus+), promuove forme di partecipazione degli studenti nell'ambito del Programma Erasmus+, attribuendo ai partecipanti lo status di "studente Erasmus+", secondo le modalità e condizioni descritte nei successivi articoli, fatte salve le specifiche procedure indicate dai singoli bandi di riferimento.

5. Il presente Regolamento disciplina la gestione della mobilità internazionale studentesca, nell'ambito del Programma Erasmus+, e il relativo riconoscimento accademico delle attività formative svolte durante il periodo di mobilità internazionale dalle studentesse e dagli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, viene adottata la terminologia in inglese comunemente in uso nel Programma Erasmus+ e, in particolare:
   - *Certificate of Attendance*: certificato del periodo di permanenza rilasciato dall'istituzione ospitante;
   - *Commitment letter*: lettera di partenariato che viene stipulata tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'istituzione/organizzazione ospitante, prima dell'inizio del periodo di tirocinio e in assenza di un Accordo Interistituzionale Erasmus+;

- *Erasmus+ Inter-Institutional Agreement* (IIA): Accordo Inter-Istituzionale di mobilità tra due Istituzioni di Istruzione Superiore;
- *Erasmus+ SMS – Student Mobility for Study*: mobilità studentesca ai fini di studio nell'ambito del Programma Erasmus+;
- *Erasmus+ SMT – Student Mobility for Traineeship*: mobilità studentesca ai fini di tirocinio nell'ambito del Programma Erasmus+;
- *European Credit Transfer System* (ECTS) - Sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti; ai fini del presente regolamento 1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU);
- *EU Survey*: Rapporto Narrativo sulla mobilità Erasmus+;
- *Home/Sending Institution:* Istituto d'Istruzione Superiore di appartenenza dello studente;
- *Incoming student:* studenti in arrivo presso UNIBA dall'Istituzione partner estera;
- *Learning Agreement for Study/Traineeship:* piano di studio/tirocinio che lo studente intende seguire durante il periodo di mobilità all'estero e che descrive nel dettaglio sia le attività pianificate che i crediti formativi;
- *Nomination:* comunicazione ufficiale con cui l'università di appartenenza comunica all'ateneo partner che uno studente ha ottenuto lo status di studente Erasmus+;
- *Outgoing student:* studenti UNIBA in partenza verso un'Istituzione ospitante;
- *Receiving Institution:* Istituto d'Istruzione superiore, ovvero Ente pubblico o privato presso il quale lo studente svolge il periodo di mobilità;
- *Transcript of Records/Traineeship Certificate (After the mobility):* documento rilasciato dall'Istituzione ospitante attestante le attività formative svolte dallo studente.

Art. 3 – Riconoscimento dello status di studente Erasmus+

1. Lo status di studente Erasmus+ è riconosciuto a studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (*outgoing*) o presso università straniere (*incoming*), che abbiano superato una procedura selettiva, presso l'università di appartenenza finalizzata all'assegnazione di una mobilità Erasmus+ ai fini di studio o di *traineeship*.

Art. 4 – Diritti e doveri dello studente Erasmus+

1. Secondo la definizione dell'Art. 3, lo studente Erasmus+ è equiparato, a tutti gli effetti, ad uno studente dell'Ateneo presso il quale svolge la mobilità e beneficia degli stessi servizi.
2. Lo studente Erasmus+, durante la mobilità:
   - non è assoggettato al versamento di tasse o contributi presso l'Ateneo ospitante, fatte salve diverse disposizioni contenute in ordinamenti specifici; l'Ateneo ospitante, applicando un trattamento identico a quello previsto per gli studenti locali, può richiedere il pagamento di piccoli importi, al fine di coprire i costi assicurativi, l'adesione ad associazioni studentesche o l'utilizzo di materiali

diversi (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.).
- è tenuto ad osservare le disposizioni interne in tema di codice etico e di sicurezza nelle sedi universitarie o luoghi di lavoro;
- deve essere in possesso di coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nell'espletamento delle attività inerenti alla mobilità. Qualora tale copertura non venga garantita dall'Istituzione universitaria di provenienza, lo studente è tenuto a farsene carico personalmente prima del periodo di frequenza.

Art. 5 – Organi e strutture di riferimento

1. Sono Organi preposti al coordinamento delle strategie e all'individuazione delle linee d'indirizzo politico Erasmus+:
   - il **Delegato del Rettore al Programma Erasmus+**;
   - la **Task Force Erasmus+** composta dal Delegato del Rettore al Programma Erasmus+, che la presiede, dai Delegati Erasmus+ dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, dal Presidente del Consiglio degli Studenti e dal rappresentante dei Dottorandi in Senato Accademico. La Task Force è supportata, nelle sue funzioni, dal personale tecnico amministrativo in servizio presso le UU.OO. Mobilità Internazionale Outgoing e Incoming della Sezione Internazionalizzazione;
   - i **Delegati Erasmus+ dei Dipartimenti** di Didattica e di Ricerca;
   - le **Commissioni Erasmus+ dei Dipartimenti** di Didattica e di Ricerca, composte dal Delegato Erasmus+ di Dipartimento, che la presiede, dai Coordinatori dei Corsi di Studio e da non meno di uno studente e un dottorando individuati dai propri rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento e al Collegio di Dottorato. Le Commissioni sono assistite da un'unità di personale tecnico amministrativo, giusta D.D.G. n. 1550 del 21.12.2021.
2. La gestione della mobilità internazionale studentesca nell'ambito del Programma Erasmus+ è affidata alla U.O. Mobilità Internazionale Outgoing, per le procedure relative alla mobilità degli studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in uscita, e alla U.O. Mobilità Internazionale Incoming, per le procedure relative alla mobilità degli studenti Erasmus+ in arrivo presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
3. Ogni Direttore di Dipartimento di Didattica e di Ricerca nomina il Delegato Erasmus+ di Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento e alla Sezione Internazionalizzazione.
4. La Commissione Erasmus+ di Dipartimento è convocata dal Delegato Erasmus+ di Dipartimento, con il supporto della preposta unità di personale tecnico amministrativo. I Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento possono nominare un loro delegato, anche per la durata del loro mandato.

SEZIONE II
MOBILITÀ ERASMUS+ OUTGOING A FINI DI STUDIO E/O *TRAINEESHIP*

Art. 6 – Istituzioni ospitanti

1. Si definiscono Istituzioni ospitanti gli Istituti di Istruzione Superiore (IIS) di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo associato al programma titolare di una Carta Erasmus+ per l'istruzione Superiore (CEIS) o un IIS di un paese terzo non associato al programma, riconosciuto dalle autorità competenti, che ha sottoscritto accordi interistituzionali con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prima della mobilità.
2. Le sedi disponibili per lo svolgimento del periodo di studio Erasmus+ sono annualmente pubblicate in un bando di mobilità di Ateneo e assegnate sulla base dei requisiti e dei criteri illustrati nel bando stesso.
3. Solo per la mobilità ai fini di *Traineeship*, oltre quelle di cui al comma 1, l'organizzazione di accoglienza può essere "qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù"[1]. In tali casi, prima dell'inizio della mobilità, è necessaria la stipula di una *Commitment letter* tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'organizzazione ospitante.
4. Strutture non eleggibili per la mobilità ai fini di *Traineeship* sono:
   - istituzioni dell'UE ed altri enti dell'UE incluse le agenzie specializzate (l'elenco completo è riportato sul sito https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies_en);
   - organizzazioni che gestiscono programmi dell'UE quali le agenzie nazionali Erasmus+.

Art. 7 – Mobilità ai fini di studio e/o *traineeship*: tipologie, durata e adempimenti

1. Ogni studente ha a disposizione 12 mensilità di mobilità Erasmus+, tra Studio e *Traineeship*, per ciclo di studio; 24 mensilità se iscritto ad un ciclo unico. Ai fini di tale conteggio, sono considerati solo i mesi di mobilità fisica, anche senza contributo Erasmus+.
2. La mobilità Erasmus+ ha una durata minima di 2 mesi (60 giorni) consecutivi.
3. Solo per il *Traineeship*, gli studenti di I, II e III ciclo potranno svolgere la mobilità in modalità mista (*blended*), ovvero combinando un periodo di mobilità fisica con un periodo di mobilità virtuale obbligatoria in maniera consecutiva (senza interruzione delle attività). La parte fisica della

[1] Ad esempio, tale organizzazione può essere: un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali); un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; un'ambasciata o un ufficio consolare dello Stato membro dell'UE o del paese terzo associato al programma di invio; una parte sociale o un altro rappresentante del mondo del lavoro, tra cui le camere di commercio, gli ordini di artigiani o professionisti e le associazioni sindacali; un istituto di ricerca; una fondazione; una scuola, un istituto o un centro d'istruzione (a qualsiasi livello, dall'istruzione prescolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella degli adulti); o un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG; o un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione; un IIS di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo associato al programma titolare di una CEIS o un IIS di un paese terzo non associato al programma, riconosciuto dalle autorità competenti e che ha sottoscritto accordi interistituzionali con i propri partner degli Stati membri dell'UE o dei paesi terzi associati al programma, prima della mobilità.

mobilità deve avere una durata minima di 2 mesi. L'eventuale contributo europeo spettante è riconosciuto solo per il periodo di mobilità fisica svolta all'estero.

4. Gli studenti di I, II e III ciclo potranno, altresì, svolgere la mobilità in modalità mista (*blended*), ovvero combinando un periodo di mobilità fisica, di minimo 5 giorni, con un periodo di mobilità virtuale obbligatoria in maniera consecutiva (senza interruzione delle attività), ai fini della partecipazione ad un Programma Intensivo Misto (*Blended Intensive Programme*). L'acquisizione di almeno 3 crediti ECTS deve essere garantita.
5. Esclusivamente agli studenti iscritti ad un corso di dottorato dell'Ateneo è concesso, altresì, di realizzare una mobilità fisica di breve durata (*phd short-term physical mobility*), compresa tra i 5 e i 30 giorni, da associare ad una componente virtuale, facoltativa ma consigliata.
6. Il contributo europeo eventualmente spettante è riconosciuto solo per il periodo di mobilità fisica.
7. Il periodo di mobilità fisica può essere interrotto, ma il periodo di interruzione non concorre al calcolo della durata dell'attività di mobilità e non è coperto da contributo europeo. I giorni di chiusura e le eventuali sospensioni delle attività dell'università ospitante non sono considerati interruzioni del periodo di mobilità.
8. I bandi di mobilità Erasmus+ vengono pubblicati nella sezione Internazionale del sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
9. I requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le scadenze ed i criteri di selezione vengono dettagliati, di volta in volta, all'interno di ciascun bando di riferimento.
10. La gestione amministrativa della mobilità studentesca Erasmus+ e degli Accordi Inter-Istituzionali Erasmus+ spetta alla U.O. Mobilità Internazionale Outgoing, che opera con il supporto dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca.

Art. 8.1 – Mobilità ai fini di Studio: prima della partenza

1. Successivamente alla fase di selezione e di pubblicazione delle graduatorie, lo studente assegnatario di destinazione dovrà obbligatoriamente accettare la sede assegnata entro i termini previsti dal bando di riferimento.
2. La U.O. Mobilità Internazionale Outgoing provvede ad inviare alle sedi partner le *nomination* degli studenti assegnatari, che hanno accettato la mobilità. Solo in seguito a tale comunicazione ufficiale, gli studenti sono contattati dalle sedi partner per l'invio di:
   - *Application Form*: da inviare a cura dello studente stesso all'istituzione ospitante, nei tempi e con le modalità da questa stabiliti, al fine di ottenerne l'accettazione (*Welcome Letter*);
   - *Learning Agreement for Study – Before the mobility*: sottoscritto dallo studente e dal Delegato Erasmus+ di Dipartimento;
   - eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla sede ospitante ai fini dell'iscrizione.
3. Ricevuta l'accettazione dalla sede ospitante, gli studenti dovranno presentare alla U.O. Mobilità Internazionale Outgoing dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, obbligatoriamente prima della partenza:
   - *Welcome Letter* o mail di conferma;

- *Learning Agreement for Study – Before the mobility*;
- Accordo Individuale di Mobilità, sottoscritto dallo studente, in duplice copia originale;
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

Art. 8.2 – Mobilità ai fini di Studio: durante il periodo di mobilità

1. Lo studente Erasmus+, appena arrivato presso la sede ospitante, dovrà inviare alla U.O. Mobilità Internazionale Outgoing il Certificato di arrivo debitamente firmato dalla sede ospitante.
2. Lo studente potrà concordare eventuali variazioni al *Learning Agreement for Study – Before the mobility*, compilando la sezione *During the Mobility – Changes to the Learning Agreement*, che dovrà essere debitamente firmata dall'Istituzione ospitante e dal Delegato Erasmus+ di Dipartimento, seguendo la stessa procedura prevista per la sottoscrizione del *Before the Mobility* (Art. 9 comma 6).
3. Almeno 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto, gli studenti Erasmus+ possono, ove necessario, richiederne il prolungamento, nelle modalità stabilite nei bandi di riferimento. In tal caso, l'Accordo individuale di mobilità dovrà essere emendato. Il periodo di mobilità, incluso il prolungamento, deve concludersi entro il 30 settembre di ogni anno.
4. La richiesta di prolungamento non sarà accettata nel caso in cui non ci sia continuità tra il periodo di mobilità originariamente previsto e l'inizio del prolungamento.

Art. 8.3 – Mobilità ai fini di Studio: al rientro

1. Al termine del periodo di studio all'estero, la U.O. Mobilità Internazionale Outgoing dovrà ricevere:
   - *Transcript of Records*, con l'indicazione degli eventuali esami superati e attività integrative svolte, il loro valore in crediti ECTS e la votazione riportata;
   - *Learning Agreement for Study – Before the mobility* e, laddove presente, *During the mobility – Changes to the Learning Agreement*;
   - Attestato del periodo trascorso all'estero, completo di data di inizio e di termine.
2. Inoltre, al termine della mobilità, il partecipante riceverà al suo indirizzo e-mail il Rapporto Narrativo (*EU Survey*), che dovrà compilare ed inviare esclusivamente *online*.
3. Dopo il rilascio del *Transcript of Records* e del *Certificate of attendance*, la mobilità Erasmus+ è considerata chiusa e non è consentita alcuna ulteriore attività (frequenza corsi, prenotazione esami, ecc.) presso l'istituzione ospitante.

Art. 8.4 – Mobilità ai fini di *Traineeship*: prima della partenza

1. Successivamente alla fase di selezione e alla pubblicazione della graduatoria, lo studente

assegnatario di contributo di mobilità dovrà obbligatoriamente accettare la mobilità entro i termini previsti dal bando di riferimento.

2. Gli studenti idonei non assegnatari di contributo devono accettare la mobilità qualora intendano svolgerla.
3. Prima della partenza, lo studente dovrà consegnare alla U.O. Mobilità Internazionale Outgoing:
   - *Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility*, firmato dallo studente, approvato dall'istituzione/organizzazione ospitante e dal Delegato Erasmus+ di Dipartimento, nel quale siano riportati: date di avvio e fine mobilità, attività da svolgere, eventuali crediti formativi da ottenersi, nel rispetto dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, nonché del successivo Art. 9 comma 6.
     Specializzandi e dottorandi devono concordare il percorso formativo all'estero con il Direttore della Scuola di Specializzazione o con il Coordinatore del Corso del Dottorato, il quale sottoscriverà il *Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility*; inoltre, specializzandi e dottorandi devono conseguire l'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione/Collegio dei docenti del corso di Dottorato.
   - Se del caso, *Commitment Letter*, firmata dal responsabile della sede estera;
   - Accordo individuale di mobilità, sottoscritto dallo studente, in duplice copia originale, obbligatoriamente prima della partenza, pena la decadenza dal contributo europeo e dallo status di studente Erasmus+.

Art. 8.5 – Mobilità ai fini di *Traineeship*: durante il periodo di mobilità

1. Lo studente Erasmus+, una volta arrivato presso la sede ospitante, dovrà inviare alla U.O. Mobilità Internazionale Outgoing il certificato di arrivo debitamente firmato dai responsabili della sede ospitante.
2. Lo studente potrà concordare eventuali variazioni al *Learning Agreement – Before the mobility*, compilando la sezione *During the Mobility*, che dovrà essere debitamente firmato dall'organizzazione ospitante e dal Delegato Erasmus+ di Dipartimento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, seguendo la stessa procedura prevista per la sottoscrizione del *Before the Mobility* (Art. 9 comma 6).
3. Almeno 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto, gli studenti Erasmus+ possono richiedere il prolungamento della durata della mobilità assegnata, nelle modalità stabilite nei bandi di riferimento. In tal caso, l'Accordo individuale di mobilità dovrà essere modificato di conseguenza. La richiesta di prolungamento non sarà accettata nel caso in cui non ci sia continuità tra il periodo di mobilità originariamente previsto e l'inizio del prolungamento.

Art. 8.6 – Mobilità ai fini di *Traineeship*: al rientro

1. Al termine della mobilità, la U.O. Mobilità Internazionale Outgoing dovrà ricevere dalla sede ospitante la seguente documentazione:
   - *Certificate of Attendance*, debitamente firmato e timbrato dal responsabile dell'organizzazione ospitante, che attesti le date di effettivo svolgimento dell'attività, incluso il periodo di prolungamento, nel caso tale prolungamento sia stato autorizzato;
   - *Learning Agreement for Traineeship - After the Mobility*, debitamente compilato, firmato e timbrato dal responsabile dell'organizzazione ospitante.
2. Inoltre, al termine della mobilità, il partecipante riceverà al suo indirizzo e-mail il Rapporto Narrativo (*EU Survey*), che dovrà compilare ed inviare esclusivamente *online*.

Art. 9 – Piano di studio o di *traineeship* e riconoscimento

1. Il piano di studio o di tirocinio (*Learning Agreement for Study/ for Traineeship*) mira all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con i contenuti e con il profilo del Corso di Studio di appartenenza. Esso deve essere congruo alla durata della mobilità, ovvero:
   - massimo 60 CFU per un intero anno accademico o almeno 9 mesi,
   - massimo 30 CFU per un semestre o almeno 4 mesi,
   - massimo 20 CFU per un trimestre,
   - massimo 15 CFU per un bimestre.
2. Le attività formative svolte all'estero possono sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum per un numero di CFU equivalente, senza ricercare l'equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei CFU tra le singole attività formative delle due istituzioni.
3. Ove consentito dal Corso di Studio di appartenenza, il piano di studio da svolgere all'estero può includere il tirocinio obbligatorio ed il lavoro di preparazione della tesi, con relativi CFU.
4. Lo studente Erasmus+ deve concordare il piano di studio/tirocinio (*Learning Agreement for Study/ for Traineeship*) con la struttura didattica di afferenza, nel rispetto del Regolamento del Corso di studio a cui si è iscritti.
5. Per quanto attiene la mobilità per *Traineeship*, il piano di tirocinio non può includere la partecipazione a corsi e/o seminari, ma esclusivamente attività di tipo pratico/ formativo, in alternanza al percorso di studio seguito nell'istituzione di invio.
6. Ai fini dell'approvazione del *Learning Agreement for Study/Traineeship – Before the Mobility* da parte del Delegato Erasmus+ di Dipartimento, lo studente deve predisporre il Modulo interno di proposta del suddetto *Learning Agreement* per il riconoscimento delle attività Erasmus+, secondo le modalità previste dal Corso di Studio di appartenenza e nel rispetto dell'Art. 33, comma 6, del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 12 novembre 2013 e ss.mm.ii. Il Modulo interno è sottoscritto dallo studente, dal Coordinatore di CdS e dal Delegato Erasmus+ del Dipartimento. La predisposizione del Modulo interno costituisce condizione necessaria per la sottoscrizione del *Learning Agreement for Study/Traineeship – Before the Mobility*, in tutti i casi in cui è richiesto il riconoscimento di crediti.

7. Eventuali attività formative svolte all'estero in sovrannumero rispetto all'offerta formativa del Corso di Studio di afferenza potranno risultare nella carriera dello studente e nel *Diploma Supplement*.
8. Durante la mobilità, eventuali modifiche in itinere del piano di studio (*During the Mobility - Changes to original proposed study programme*) vanno approvate con la stessa procedura indicata al precedente comma 6.
9. La U.O. Mobilità Internazionale Outgoing provvederà a trasmettere la documentazione finale al Dipartimento di afferenza dello studente, per gli adempimenti di competenza, relativi al riconoscimento delle attività.
10. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, lo studente dovrà far riferimento al Dipartimento di afferenza.

SEZIONE III
MOBILITÀ ERASMUS+ INCOMING AI FINI DI STUDIO E/O TRAINEESHIP

Art. 10 – Istituzioni di invio

1. Si definiscono Istituzioni di invio gli istituti di istruzione superiore (IIS) di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo associato al programma titolare di una Carta Erasmus+ per l'istruzione Superiore (CEIS) o un IIS di un paese terzo non associato al programma, riconosciuto dalle autorità competenti, che ha sottoscritto accordi interistituzionali con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prima della mobilità.

2. Solo per la mobilità ai fini di *Traineeship*, in mancanza di accordo interistituzionale Erasmus+, la stipula di una *Commitment letter* tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'istituzione di invio è necessaria, prima dell'inizio della mobilità.

Art. 11 – Mobilità incoming ai fini di studio e/o Traineeship: durata e adempimenti

1. Ogni studente ha a disposizione 12 mensilità di mobilità Erasmus+, tra Studio e Traineeship, per ciclo di studio; 24 mensilità se iscritto ad un ciclo unico.
2. La mobilità Erasmus+ ha una durata minima di 2 mesi (60 giorni).
3. Gli studenti di I, II e III ciclo potranno, se previsto dalla propria università di appartenenza, svolgere la mobilità in modalità mista (*blended*), ovvero combinando un periodo di mobilità fisica, di minimo 5 giorni, con un periodo di mobilità virtuale obbligatoria in maniera consecutiva (senza interruzione delle attività), ai fini della partecipazione ad un Programma Intensivo Misto (*Blended Intensive Programme*).

4. Agli studenti iscritti ad un corso di dottorato è concesso, altresì, di realizzare una mobilità fisica di breve durata (*short-term physical mobility*), compresa tra i 5 e i 30 giorni, da associare ad una componente virtuale, facoltativa ma consigliata.
5. Il piano di studi approvato deve essere congruo a tale durata, con un numero di CFU equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza:
   - massimo 60 CFU per un intero anno accademico o almeno 9 mesi,
   - massimo 30 CFU per un semestre o almeno 4 mesi,
   - massimo 20 CFU per un trimestre,
   - massimo 15 CFU per un bimestre.
6. Il periodo di mobilità fisica può essere interrotto. I giorni di chiusura e le eventuali sospensioni delle attività dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro non sono considerati interruzioni del periodo di mobilità.
7. La gestione amministrativa della mobilità studentesca Erasmus+ Incoming è di competenza della U.O. Mobilità Internazionale Incoming, che opera con il supporto dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca.

Art. 12 – Mobilità Incoming ai fini di studio e/o Traineeship: prima dell'arrivo

1. Lo studente Erasmus+ Incoming è tenuto a presentare la propria candidatura *online* sulla piattaforma dedicata (Erasmus Manager).
2. Il sistema per la ricezione delle candidature *online* si chiude automaticamente il 30 giugno per mobilità in ingresso da effettuarsi nel primo semestre o per l'intero anno accademico, ed il 30 novembre per mobilità in ingresso da effettuarsi durante il secondo semestre.
3. Inoltre, per le mobilità in ingresso ai fini di *Traineeship* da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, è possibile candidarsi online dal 01 febbraio al 15 marzo di ogni anno.
4. Entro la scadenza stabilita, lo studente è tenuto a caricare sulla piattaforma *online*:
   - *Application Form*, sottoscritta dallo studente e firmata e timbrata dal Responsabile dell'Università di provenienza;
   - *Learning agreement - Before the mobility for Study/Traineeship*, sottoscritto dallo studente e timbrato e firmato dal responsabile dell'Università di provenienza;
   - Certificato di iscrizione con esami sostenuti presso l ' Università di provenienza;
   - Copia della carta di identità o del passaporto;
   - Copia della TEAM Card (*European Health Insurance Card*) o di altra assicurazione sanitaria privata;
   - solo per le mobilità ai fini di Traineeship:
     - Curriculum Vitae;
     - *Commitment Letter* (solo in mancanza di Accordo Interistituzionale).
5. La U.O. Mobilità Internazionale Incoming verifica la correttezza formale della documentazione e la inoltra al Direttore del Dipartimento di Didattica e di Ricerca sul quale si attuerà la mobilità dello studente sulla base dell'Accordo Interistituzionale vigente, per l'approvazione del piano di

studio/*Traineeship* proposto (*Learning Agreement for Study/Traineeship – Before the mobility*).

6. Il Delegato Erasmus+ di Dipartimento, sentito l'organo competente che accerta l'adeguatezza del *Learning Agreement for Study/Traineehip*, firma il documento nella sezione "*Receiving institution*" e lo restituisce alla U.O. Mobilità Internazionale Incoming, per il tramite degli uffici competenti del dipartimento.
7. Nel caso di mobilità ai fini di studio viene, altresì, allegata al documento la Tabella dei codici ESSE 3 delle attività.
8. Nei casi di mobilità ai fini di *Traineeship* viene, altresì, allegata al documento copia della delibera dell'organo di Dipartimento competente, in cui è indicato il nominativo del docente Tutor della mobilità.
9. Nel caso in cui debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al piano di studio/*traineeship*, la documentazione viene rinviata alla U.O. Mobilità Internazionale Incoming, indicando per iscritto i correttivi da apportare.
10. La U.O. Mobilità Internazionale Incoming trasmette il *Learning Agreement for Study/Traineeship* all'Università di provenienza dello studente, unitamente alla lettera di accettazione e, laddove necessario, anche la *Commitment Letter*.

Art. 13 – Mobilità Incoming ai fini di studio e/o *Traineeship*: durante il periodo di mobilità

1. All'arrivo presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, lo studente, ai fini della registrazione, è tenuto a caricare sulla piattaforma *online* la documentazione necessaria all'immatricolazione: *Enrollment Form* e copia dei biglietti di viaggio.
2. La U.O. Mobilità Internazionale Incoming rilascia il certificato di arrivo e immatricola lo studente su ESSE3. Con l'immatricolazione, lo studente Erasmus+ Incoming acquisisce i medesimi diritti e doveri degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
3. Gli studenti che necessitano del permesso di soggiorno o del rinnovo dello stesso dovranno tempestivamente provvedere secondo la normativa vigente.
4. Lo studente potrà concordare eventuali variazioni al *Learning Agreement for Study/Traineeship – Before the mobility*, compilando la sezione *During the Mobility – Changes to the Learning Agreemen*t, secondo la procedura indicata all'art.12 comma 5 e comma 6.
5. Durante il periodo di fruizione della mobilità, gli studenti Erasmus+ Incoming possono, ove necessario, richiedere il prolungamento della durata della mobilità assegnata. Il periodo di mobilità, incluso il prolungamento, deve concludersi entro il 30 settembre di ogni anno.
6. Lo studente Erasmus+ Incoming deve prenotare l'appello all'esame tramite la piattaforma ESSE3, inserendo username e password, forniti in fase di immatricolazione. Nella Sezione "Calendario Esami", sarà possibile visualizzare tutti gli appelli disponibili da prenotare entro la scadenza stabilita. Cliccando su "Prenota Appello", lo studente dovrà compilare e completare la parte "Questionario di valutazione delle attività didattiche", per confermare la sua prenotazione.
7. Dopo aver superato l'esame, il docente caricherà il voto sulla piattaforma ESSE3 e lo studente riceverà una mail di notifica di pubblicazione dell'esito. Lo studente è tenuto ad accettare il voto entro

5 giorni nella "Bacheca Esiti", pena la decadenza dell'esame.

Art. 14 – Mobilità Incoming ai fini di studio e/o *Traineeship*: al termine della mobilità

1. Per le mobilità ai fini di studio, la U.O. Mobilità Internazionale Incoming, sulla base di quanto registrato sulla piattaforma ESSE3, rilascia allo studente la certificazione finale, che comprende:
   - *Confirmation of stay/Attendance Certificate*, attestante la data di inizio e fine mobilità;
   - *After the mobility*, ovvero *Transcript of records* (ToR) per le attività di studio. In esso sono riportati il periodo di studio, l'attività formativa svolta, la votazione degli esami sostenuti, i relativi CFU e la tabella di valutazione adottata dall' Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di seguito riportata.

Italian Grades	**ECTS Grades**	**Predicate**
30 – 30 lode	A	EXCELLENT
28-29	B	VERY GOOD
25-26-27	C	GOOD
21-22-23-24	D	SATISFACTORY
18-19-20	E	SUFFICIENT
UNDER 18	F	FAILED
IDONEO		PASS

   La certificazione finale viene redatta in lingua inglese. Su richiesta dello studente, potrà essere certificata l'assenza (*absent*) e la mancata frequenza dell'insegnamento (*not attended*).
2. Per le mobilità ai fini di *Traineeship*, la U.O. Mobilità Internazionale Incoming, rilascia allo studente la certificazione finale, che comprende:
   - *Confirmation of stay/Attendance certificate*, attestante la data di inizio e fine mobilità;
   - *After the mobility*, attestante le attività di tirocinio svolte, sottoscritto dal docente Tutor/Delegato Erasmus+ di Dipartimento.
3. La U.O. Mobilità Internazionale Incoming provvede all'invio della documentazione finale alla sede di provenienza e allo studente, entro 5 settimane dal termine della mobilità.
4. Dopo il rilascio della certificazione finale, la carriera dello studente su ESSE 3 viene chiusa e non gli è più consentito svolgere alcuna attività (frequenza corsi, prenotazione esami, ecc.) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute:
- nel Regolamento (UE) N. 2021/817, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,
- nella Guida al Programma,
- nella Convenzione per la Mobilità Erasmus+ stipulata annualmente tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire,
- nelle Disposizioni contenute negli specifici Bandi di mobilità emanati da questa Università,
- nel Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.